COMUNE DI MARATEA

Regolamento
sull'Imposta di soggiorno

Approvato con Deliberazione del C.C. n.8 del 02/04/2012
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 08/02/2013
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 25/03/2014
Modificato con Deliberazione del C.C. n.15 del 23/04/2015
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 34 del 09/06/2017
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 31/03/2019
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 09 del 09/06/2021
Modificato con Deliberazione del C.C. n.

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Dichiarazioni

Art. 7 – Versamento dell'imposta

Art. 8 – Attività di controllo

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Compensazioni e Rimborsi

Art. 12 – Pubblicità

Art. 13 – Norme di rinvio

Art. 14 – Norme finali e transitorie

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Maratea, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento della maggiori spese connesse ai flussi turistici.
3." Gli interventi finanziati attraverso il gettito dell'imposta di soggiorno dovranno essere resi noti ai cittadini con adeguate forme di pubblicità". ***(D.C.C. nr. 15/2015)***

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive ubicate nel territorio comunale nel periodo 01 aprile - 31 ottobre di ogni anno:

Strutture alberghiere :
alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo, villaggi turistici

Strutture extra-alberghiere:
affittacamere,case per ferie, case e appartamenti per vacanze, residence, bed & breakfast, attività di agriturismo, nelle unità abitative oggetto di locazione breve**; (D.C.C. nr. 09/2021).** e comunque, ogni tipologia di struttura in possesso del CIN (Codice Identificativo Nazionale)

Strutture ricettive all'aperto: Villaggi camping e campeggi

2. Per l'anno 2013 il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture indicate al primo comma per il periodo dal 01 Giugno al 31 Ottobre.

Art. 3
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Maratea.
2. Il soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta. *3*. "Il gestore della struttura ricettiva, ai fini dei rapporti con l'Ente Comune, è nominato sub – agente contabile, obbligato, tra l'altro, alla trasmissione in via telematica dei modelli relativi alle riscossioni effettuate per conto del Comune di Maratea". ***(D.C.C. nr. 15/2015)***
3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34; **(D.C.C. nr. 09/2021).**
I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento. **(D.C.C. nr. 09/2021).**
4. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controllo tributari da parte del Comune. **(D.C.C. nr. 09/2021).**
5. Il gestore della struttura ricettiva, è tenuto, ai sensi del successivo articolo 8, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Maratea atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati. **(D.C.C. nr. 09/2021).**
6. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50, convertito nella Legge 21 giugno 2017 n.96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica,

nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. **(D.C.C. nr. 09/2021).**

Art. 3 bis
Funzionario Responsabile

1.La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno a cui sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al tributo assegnato, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. **(D.C.C. nr. 09/2021).**

2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da diritti e spese di disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo. **(D.C.C. nr. 09/2021).**

Art. 4
Misure dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, e comunque entro 5,00 Euro per pernottamento, in relazione alle tipologie delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse e del conseguente prezzo del pernottamento.
2. Le misure di imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 5
Esenzioni e Agevolazioni

Sono esenti dall'imposta:

1. Possono usufruire dell'**esenzione:**

a) i pernottamenti del soggetto passivo, nella stessa struttura ricettiva, successivi al quinto giorno consecutivo;
b) i pernottamenti del soggetto passivo, nello stesso campeggio o villaggio camping, successivi al quinto giorno anche non consecutivo;
c) I pernottamenti dei minori di età non superiore al dodicesimo anno;
d) I pernottamenti dei disabili (in possesso di handicap grave - legge 104/92) e degli invalidi civili con invalidità non inferiore all'80%;
e) I pernottamenti che, a qualunque titolo, avvengono gratuitamente nella struttura ricettiva;
f) Soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio (max. un accompagnatore per paziente**);**
g) autisti di pullman;
h) accompagnatori turistici di gruppi organizzati (1 ogni 25 partecipanti);
i) ospiti il cui costo del soggiorno è a diretto e totale carico del Comune di Maratea;
j) residenti nel Comune di Maratea;

2. Possono usufruire dell'**agevolazione** pari al 50% dell'imposta dovuta:

a) i pernottamenti riferiti a prenotazioni, idoneamente dimostrabili, di gruppi composti minimo da numero 25 persone. L'applicazione della suddetta agevolazione è subordinata "alla presentazione di apposita autocertificazione, da rendere entro il termine fissato per la dichiarazione mensile". ***(D.C.C. nr. 15/2015).***

Art. 6
Dichiarazioni

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento, il gestore della struttura ricettiva inserisce sul portale del Comune di Maratea la dichiarazione mensile, riferita al mese

precedente, nella quale sono indicati il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a quest'ultimi, il numero di quelli esenti e di quello agevolati che hanno avuto luogo presso la propria struttura".
2. A partire dal 2025, dalla Sezione portale del Contribuente del Comune di Maratea è possibile gestire l'imposta di soggiorno per le strutture alberghiere, extra-alberghiere, ricettive all'aperto. Tramite il portale, il gestore si accredita sul web e registra le strutture che gestisce. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente mediante questo metodo con l'utilizzo dell'applicativo Xenia di SISCOM.
3. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato a–inserire la dichiarazione anche se negativa, indicando il numero zero qualora non si siano verificati pernottamenti. (D.C.C. nr. 09/2021).
4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Maratea, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate. **(D.C.C. nr. 09/2021).**
5. Il gestore, dal medesimo applicativo, genera il PagoPa di riferimento per eseguire i relativi versamenti.

Art. 7
Versamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento;
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
3. Il versamento è effettuato a favore del Comune di Maratea ed avviene esclusivamente mediante PagoPa generato dall'applicativo.

Art. 8
Attività di controllo

1. Il Comune di Maratea effettua il controllo sull'applicazione dell'imposta e sull'assolvimento dei connessi obblighi. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore delle struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n.160. **(D.C.C. nr. 09/2021).**
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: **(D.C.C. nr. 09/2021).**

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; **(D.C.C. nr. 09/2021).**

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; **(D.C.C. nr. 09/2021).**

c) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater; comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n.58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.; **(D.C.C. nr. 09/2021).**

Art. 9
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472. **(D.C.C. nr. 09/2021).**
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/1981. **(D.C.C. nr. 09/2021).**
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto**. (D.C.C. nr. 09/2021).**

Art. 10
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente.

Art. 11
Compensazioni e rimborsi

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza interessi, mediante compensazione verticale con i pagamenti relativi all'imposta medesima dovuti alle scadenze successive, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.
2. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, in tutto od in parte, con le modalità di cui al comma precedente, può essere chiesto il rimborso dell'eccedenza risultante, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12
Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 13
Norma di rinvio

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 168, della Legge 296/2006.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento generale delle entrate.

Art. 14
Norme finali e transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento:

a) in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, i versamenti hanno luogo entro i termini seguenti:
- per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 giugno al 31 luglio 2012, entro il 20 agosto

2012;
- per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 agosto al 31 ottobre 2012, entro il 20 novembre 2012;

b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2, per l'anno 2012 il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 giugno al 31 ottobre 2012.

c) in deroga a quanto disposto dall'art. 5 in tema di esenzioni, per l'anno 2012 sono esenti dall'imposta i pernottamenti ricadenti nel periodo di cui al punto b) del presente articolo ma riferiti a prenotazioni, idoneamente dimostrabili, effettuate entro il 15.03.2012.

d) "la modulistica relativa all'imposta di soggiorno è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Maratea, alla quale è possibile accedere tramite l'applicativo gestionale dell'imposta di soggiorno, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione". **(D.C.C. nr. 15/2015).**